



Il nostro Codice di condotta

All'interno di Swiss Olympic e della Fondazione Aiuto Sport Svizzero abbiamo esigenze chiare per quanto riguarda le nostre azioni, il nostro comportamento, la nostra attività lavorativa, le nostre finanze nonché i nostri atti e documenti.

Ai fini di una migliore leggibilità del testo si utilizza unicamente la forma maschile, quella femminile è sottintesa. Nel prosieguo del testo menzioneremo solo Swiss Olympic come destinatario del presente Codice di condotta, il quale vale comunque parimenti anche per la Fondazione Aiuto Sport Svizzero.

Codice di condotta di Swiss Olympic:

Il perché della sua creazione e come lo mettiamo in pratica.

In qualità di associazione mantello dello sport svizzero e in veste di Comitato olimpico nazionale è nostro compito influenzare lo sport organizzato in Svizzera e aiutarlo a evolvere. Tale privilegio ci impone di fissare esigenze chiare ed elevate nel nostro lavoro. A tal fine miriamo a creare trasparenza in tutti gli ambiti d'attività e adottiamo misure per combattere con fermezza eventuali abusi o frodi. In molti casi, gli atti di corruzione non vengono commessi intenzionalmente, gli autori si ritrovano semplicemente «invischiati» in queste situazioni. È quindi importante avere a portata di mano uno strumento che possa aiutare a riconoscere tempestivamente situazioni dubbie e che, in caso di necessità, fornisca suggerimenti e consigli su come affrontarle.

Il nostro Codice di condotta si fonda sia sui valori olimpici «Grandi prestazioni – Amicizia – Rispetto» sia sulla Carta etica nello sport, e contiene i principi riferiti alle nostre azioni – principi che tutti i nostri collaboratori e i membri degli organi sono tenuti a rispettare e che valgono per Swiss Olympic nella sua totalità. Il Codice di condotta vuole essere uno strumento pratico, contiene utili consigli e serve come supporto nel lavoro quotidiano. Il suo scopo è quello di aiutare noi tutti a creare trasparenza, evitare abusi e combattere la corruzione.

Attraverso il Codice di condotta ci adoperiamo, tutti insieme, a favore di uno sport sano, rispettoso, corretto e all'insegna del successo.



Jörg Schild
Presidente Swiss Olympic



Roger Schnegg
Direttore Swiss Olympic



Max Peter
Presidente Fondazione Aiuto Sport Svizzero



Doris Rechsteiner
Direttrice Fondazione Aiuto Sport Svizzero

Destinatari del presente Codice di condotta:

- ▶ Collaboratori dell'associazione Swiss Olympic e della Fondazione Aiuto Sport Svizzero
- ▶ Membri del Consiglio esecutivo di Swiss Olympic
- ▶ Membri del Consiglio della Fondazione Aiuto Sport Svizzero
- ▶ Membri della Swiss Olympic Academy
- ▶ Membri della Camera disciplinare per i casi di doping

Il Codice di condotta va applicato in relazione all'esercizio di attività e cariche in seno all'associazione Swiss Olympic e alla Fondazione Aiuto Sport Svizzero.

Il Codice di condotta riguarda espressamente le relazioni d'attività di Swiss Olympic e non vale per i rapporti lavorativi di membri onorari degli organi, a meno che questi rapporti non tangano interessi di Swiss Olympic o influiscano sull'esercizio del mandato a favore di Swiss Olympic.

I collaboratori e i membri degli organi di Swiss Olympic vengono introdotti al Codice di condotta durante la fase di avviamento alla propria attività lavorativa. Con la loro firma, essi confermano di riconoscere e rispettare il presente Codice di condotta.

Regolari corsi di formazione per collaboratori garantiscono il consolidamento delle nozioni acquisite.

Consigli sull'utilizzo del Codice di condotta

Le seguenti regole di base ci aiutano a utilizzare correttamente il Codice di condotta:

1. Non compiamo azioni che riteniamo illegali, immorali o ingannevoli o che suscitano in noi tale impressione.

Le seguenti domande possono esserci d'aiuto al riguardo:

- Sto agendo in modo corretto e onesto?
- L'azione che intendo compiere è conforme alle leggi in vigore e ai regolamenti di Swiss Olympic?
- Il mio interlocutore si comporta secondo il nostro codice di comportamento?

2. Domandiamoci se l'azione in questione persegue uno scopo legittimo ai sensi di Swiss Olympic e se otterrebbe l'approvazione da parte dell'opinione pubblica.

Le seguenti domande possono esserci d'aiuto al riguardo:

- Il mio Superiore o Responsabile sarebbe d'accordo se ne venisse a conoscenza?
- Agirei nello stesso modo se un collega di lavoro o il mio Superiore fosse testimone?
- Accetterei che un giornale riferisse delle azioni da me compiute?

3. Non esitiamo a chiedere consiglio se non siamo sicuri di prendere la decisione giusta. Possiamo rivolgerci in qualsiasi momento al nostro Superiore o Responsabile.

Codice 1

Basi e linee guida per il nostro comportamento

- ▶ Ci atteniamo alle basi giuridiche generali della legislazione svizzera e ai regolamenti di Swiss Olympic.
- ▶ Rispettiamo i principi della Carta etica nello sport e diffondiamo i valori olimpici nella società.
- ▶ Consapevoli dell'importante ruolo d'esempio che ricopriamo in veste di ambasciatori dello sport agiamo in maniera professionale, onesta, integerrima e trasparente.
- ▶ Attribuendo la stessa rilevanza a interessi sociali, ecologici ed economici favoriamo e incentiviamo uno sviluppo duraturo dello sport.

Codice 2

Inviti

- ▶ **Accettiamo e proponiamo inviti solo se:**
 - Rientrano nell'ambito dei doveri di rappresentanza per conto di Swiss Olympic.
 - Rientrano in un quadro abituale e appropriato.
 - Non generano conflitti d'interesse.
- ▶ **Dichiariamo la ricezione di inviti in relazione all'esercizio della nostra attività lavorativa o mansione presso Swiss Olympic, informandone il nostro Superiore o Responsabile.**

Le seguenti domande possono aiutare a definire ciò che può essere ritenuto abituale e appropriato:

- ▶ Qual è il rapporto tra l'invito in questione e la mia attività lavorativa presso Swiss Olympic?
- ▶ Che tipo di relazione intrattiene la persona che mi ha invitato con me e con Swiss Olympic?
- ▶ L'invito è legato principalmente alla mansione che svolgo in seno a Swiss Olympic?
- ▶ Reputo ragionevole il valore stimato dell'invito nella sua interezza?

Codice 3

Regali e onorari

- ▶ Accettiamo e offriamo regali soltanto se:
 - Le regole della situazione culturale locale lo esigono.
 - Non superano il valore minimo simbolico.
 - Vengono elargiti saltuariamente.
 - Non generano conflitti d'interesse.
- ▶ Dichiariamo la ricezione di regali da parte di terzi in relazione all'esercizio della nostra attività lavorativa o mansione presso Swiss Olympic, informandone il nostro Superiore o Responsabile.
- ▶ Non accettiamo e non eseguiamo pagamenti in contanti, indipendentemente dall'importo e dalla forma.
- ▶ Cediamo a Swiss Olympic gli onorari a noi versati da terzi per prestazioni legate alla nostra attività lavorativa o mansione presso Swiss Olympic.

I regali che superano il valore minimo simbolico e che non possono essere restituiti diventano proprietà di Swiss Olympic e vengono preferibilmente consegnati a un'organizzazione di pubblica utilità. In questi casi ne informiamo possibilmente il donatore in questione.

Il confine tra regalo innocuo e corruzione è sottile. Le seguenti caratteristiche possono aiutare a distinguerli:

Regali

- ▶ Vengono spesso elargiti come gesto di cortesia o in segno di amicizia.
- ▶ Solitamente vengono consegnati in prima persona.
- ▶ Sono intesi come dono offerto senza condizioni e non hanno alcun effetto duraturo sul destinatario.
- ▶ Le somme in contanti non sono, per definizione, dei regali.

Corruzione

- ▶ Avviene, di regola, segretamente poiché è illecita e immorale.
- ▶ Spesso avviene in modo indiretto tramite terzi.
- ▶ Condiziona fortemente il beneficiario e lo obbliga a cambiare il proprio comportamento.

Va sottolineato che i regali – anche quelli di valore ridotto – costituiscono un vantaggio indebito, se vengono elargiti con regolarità.

Onorari

- ▶ Gli interventi in veste di relatore sono, sostanzialmente, sempre legati alla mansione ricoperta presso Swiss Olympic, anche se il relatore viene ingaggiato o invitato a titolo personale. Ogni eccezione deve essere approvata dalla Direzione.
- ▶ Gli interventi come relatore sono considerati tempo di lavoro. I relatori possono pertanto richiedere l'indennizzo del tempo di lavoro impiegato e delle relative spese.

Codice 4

Integrità

- ▶ Non approfittiamo in alcun modo della nostra posizione o mansione per scopi privati o vantaggi personali.
- ▶ Non ci lasciamo corrompere e rifiutiamo qualsiasi vantaggio indebito che – in funzione di un atto illegittimo o di un comportamento disonesto – ci viene proposto, promesso o concesso a vantaggio nostro o di terzi.
- ▶ Non corrompiamo, non istighiamo a corrompere e non concediamo vantaggi indebiti a funzionari, imprese o ad altre persone.
- ▶ Non accettiamo né proponiamo provvigioni per la mediazione in negoziati di qualsiasi tipo in relazione all'esercizio della nostra funzione o in combinazione con la nostra sfera d'influenza.
- ▶ Non versiamo alcun tipo di tangente a funzionari, imprese o ad altre persone – e non accettiamo alcun tipo di mazzetta.

Definizione del termine corruzione

Per corruzione si intende l'offerta, la promessa, la concessione e l'accettazione, la richiesta o l'ottenimento della promessa di vantaggi indebiti, ovvero di doni materiali o immateriali concessi per influenzare le decisioni di un collaboratore o di un funzionario, sotto forma di elargizioni di denaro, regali, inviti eccessivi o rimborsi. Si tratta sempre di un dono personale o di un vantaggio personale. Il tentativo di ottenimento e la negoziazione di migliori condizioni commerciali per il datore di lavoro non sono considerati un atto di corruzione.

Definizione del termine tangente o mazzetta

Per tangente o mazzetta si intende il pagamento di una somma di denaro generalmente più modesta, al fine di accelerare lo svolgimento di una procedura di routine, a cui la persona che paga ha diritto.

Definizione dei termini concessione di vantaggi e accettazione di vantaggi

Per concessione di vantaggi e accettazione di vantaggi si intendono vantaggi indebiti che non sono collegati a un'azione concreta ma vengono concessi o accettati in vista di azioni future. Nella concessione o accettazione di un vantaggio non sussiste alcun collegamento diretto tra prestazione e controprestazione. In tal senso si parla anche di «alimentazione progressiva» o «preparazione del terreno».

Codice 5

Conflitti d'interesse

- ▶ Evitiamo i conflitti d'interesse e, se dovessero verificarsi, li rendiamo pubblici e ci autosospendiamo.

I membri di un organo che sottostanno al segreto professionale non devono accettare mandati che ledono, in via diretta, gli interessi di Swiss Olympic. Vanno pertanto evitati mandati in cui una controparte di Swiss Olympic viene rappresentata o consigliata in una controversia legale o dove il comportamento dell'incaricato è rivolto contro collaboratori o membri di un organo di Swiss Olympic.

- ▶ Non partecipiamo ad alcuna decisione che potrebbe opporre i nostri interessi personali o finanziari a quelli di Swiss Olympic.
- ▶ Dichiariamo le relazioni d'interesse, le partecipazioni, i rapporti commerciali e le attività accessorie conformemente alle disposizioni regolamentative di Swiss Olympic.
- ▶ Escludiamo funzioni di sorveglianza interna ed evitiamo di prendere le decisioni individualmente.

I conflitti d'interesse insorgono quando dei collaboratori o membri detengono interessi personali o privati che impediscono di assolvere il proprio dovere in modo integerrimo, indipendente e mirato.

Tipi ed esempi di conflitti d'interesse:

Conflitti d'interesse personali

Gli interessi personali o privati comprendono ogni qualsivoglia vantaggio ottenuto per sé stessi, per la propria famiglia, a favore di parenti, amici o conoscenti.

Conflitti d'interesse finanziari

I conflitti d'interesse finanziari insorgono solitamente nel quadro di attività commerciali instaurate con amici o parenti, vale a dire nell'ambito di transazioni di ogni tipo in cui dei collaboratori o i relativi familiari perseguono interessi finanziari personali.

Abuso della propria posizione in seno all'impresa, abuso di beni o fondi della stessa

In questo ambito, i conflitti nascono quando dei collaboratori o i relativi familiari ottengono indebiti vantaggi personali grazie alla posizione occupata all'interno dell'impresa.

Codice 6

Scommesse sportive

- ▶ **Non partecipiamo – né direttamente né indirettamente, né in Svizzera né all'estero – a scommesse o giochi d'azzardo considerati illegali dalla legislazione svizzera e che sono legati a manifestazioni sportive.**

In Svizzera, secondo la Legge sulle lotterie, tutte le scommesse professionalmente organizzate che non sono proposte dalla Loterie Romande o da Swisslos sono considerate sostanzialmente illegali. Ciò vale anche per le scommesse offerte su Internet.

Lo sport svizzero viene, in gran parte, finanziato anche attraverso gli introiti della Loterie Romande e di Swisslos. Le scommesse offerte su Internet da operatori stranieri – ad esempio bwin – sono illegali secondo la legislazione svizzera. Oltretutto, le corrispettive imprese non elargiscono alcun contributo a favore di progetti di pubblica utilità, tanto meno per lo sviluppo dello sport.

Codice 7

Relazioni con i partner

(federazioni affiliate, scuole con il marchio Swiss Olympic, Medical Center, clienti, fornitori, sponsor, consulenti, agenti, rappresentanti, mezzi di comunicazione ecc.)

- ▶ **La nostra collaborazione e le nostre relazioni commerciali con persone giuridiche e fisiche e con i partner si basano sul Codice di condotta. Garantiamo questo comportamento di base aggiungendo la seguente clausola d'integrità nei nostri accordi contrattuali:**

«Nell'ambito del presente rapporto contrattuale – ovvero in relazione alle prestazioni e controprestazioni definite nell'accordo – il partner contrattuale si impegna a rispettare il Codice di condotta di Swiss Olympic e ad adottare tutte le misure necessarie per evitare comportamenti contrari al Codice. Quest'ultimo è parte integrante del contratto e ogni tipo di violazione involontaria o intenzionale può portare alla rescissione anticipata del contratto per motivi gravi.»

- ▶ **Collaboriamo unicamente con partner conciliabili con i valori e gli interessi di Swiss Olympic e che confermano di rispettare le prescrizioni legali in vigore nell'attività commerciale con Swiss Olympic e all'interno del processo di fornitura delle prestazioni in generale.**
- ▶ **In linea di massima versiamo i compensi direttamente a chi ne ha diritto. Non effettuiamo alcun versamento su conti o verso Paesi considerati delicati dall'istituto bancario che effettua il trasferimento di denaro.**
- ▶ **Non stipuliamo accordi con concorrenti su questioni sensibili sotto il profilo economico come le offerte, i prezzi, le condizioni commerciali, gli sponsor ecc.**

Codice 8

Assegnazione di mandati

- ▶ Assegniamo i mandati conformemente alle procedure di gara stabilite su base regolamentativa, alle somme di competenza e nel rispetto delle competenze in materia di firma e del relativo principio del doppio controllo.
- ▶ Garantiamo il rispetto dei principi in materia di acquisti di Swiss Olympic.
- ▶ Descriviamo in modo sufficientemente chiaro e preciso i requisiti che la prestazione deve soddisfare.

Codice 9

Provenienza e impiego di risorse finanziarie

- ▶ Impieghiamo le risorse finanziarie esclusivamente per gli scopi definiti nei relativi statuti.
- ▶ Effettuiamo le transazioni in osservanza delle competenze in materia di firma stabilite su base regolamentativa e secondo il relativo principio del doppio controllo.
- ▶ Ogni transazione deve essere giustificata nell'ambito di una contabilità corretta, approfondita e conforme alla legislazione in vigore.
- ▶ È vietato accettare o dissimulare fondi di provenienza illecita.

Codice 10

Contributi finanziari e sponsorizzazione


- ▶ Ci accertiamo che le prestazioni di sponsorizzazione e i contributi finanziari devoluti a scopi di pubblica utilità non siano impiegati come pretesto a scopi di corruzione.
- ▶ Dichiariamo tutte le prestazioni di sponsorizzazione e tutti i contributi finanziari devoluti a scopi di pubblica utilità nonché tutte le donazioni politiche.
- ▶ Abbiamo la possibilità di prendere posizione in merito a temi politici locali e nazionali in relazione alle nostre attività. Abbiamo la facoltà di elargire risorse e mezzi finanziari limitati a comitati d'azione, partiti o candidati politici, se ciò è conforme agli statuti di Swiss Olympic.
- ▶ Le donazioni politiche devono essere approvate dal Consiglio esecutivo.

Codice 11

Protezione dei dati

- ▶ Non utilizziamo informazioni confidenziali né a nostro vantaggio né per altri scopi illeciti.
- ▶ Non trasmettiamo informazioni confidenziali a terzi, nemmeno dopo la rescissione del contratto di lavoro o la terminazione dell'esercizio della carica.
- ▶ Al termine del contratto di lavoro o alla scadenza della carica restituiamo a Swiss Olympic tutti i documenti dell'azienda che contengono informazioni confidenziali.
- ▶ Tuteliamo i diritti della personalità. Proteggiamo, inoltre, i dati personali dei collaboratori o dei membri di organi nonché tutti i dati personali di terzi che ci vengono affidati.

Procedura di segnalazione



① Segnalazione

In caso di sospetta infrazione del presente Codice di condotta, il Superiore è la prima persona da informare. Chi desidera effettuare una segnalazione anonima riguardante Swiss Olympic o la Fondazione Aiuto Sport Svizzero può rivolgersi allo Studio legale cinclus che, in qualità di ufficio di consulenza giuridica esterno e indipen-

dente, garantisce il trattamento confidenziale di tutte le segnalazioni eseguite. Una segnalazione può essere fatta per iscritto, verbalmente o di persona. La persona che effettua la segnalazione deve, in tutti i casi, dichiarare la propria identità allo Studio legale.

L'interlocutore è l'Avv. Urs Reinhard:

cinclus gmbh
Avv. Urs Reinhard
Effingerstrasse 6a
CH-3011 Berna
Tel.: +41 31 529 50 29
E-mail: cinclus@effingerstrasse6a.ch

Se la segnalazione viene effettuata al Superiore, quest'ultimo ne valuta il grado di gravità. In casi semplici, esso inoltra il caso direttamente all'organo decisionale, mentre in casi difficili lo inoltra all'ufficio di segnalazione indipendente. Se la segnalazione viene fatta direttamente all'ufficio di segnalazione, il Direttore o l'Amministratore oppure il Presidente – se il caso riguarda la Direzione o l'Amministrazione – viene informato sulla stessa. L'ufficio di segnalazione garantisce l'anonimato dell'autore della segnalazione, se quest'ultimo lo desidera.

② Ricezione ed elaborazione

Swiss Olympic assegna all'ufficio di segnalazione e di consulenza giuridica indipendente il compito e la competenza di ricevere le segnalazioni, di verificare la competenza in relazione al Codice di condotta e, in caso di accertata competenza, di occuparsi del caso. L'ufficio può, in particolare, interrogare l'autore della segnalazione e, se lo ritiene utile, anche la persona sospettata nonché esigere relativi documenti e adottare tutte le misure che reputa necessarie. Dopo aver elaborato il caso, lo Studio legale trasmette un dossier completo direttamente al Presidente di Swiss Olympic o della Fondazione Aiuto

Sport Svizzero. Il dossier prende posizione riguardo alla situazione giuridica e si può avvalere di ulteriori pareri. Il dossier contiene raccomandazioni non vincolanti in merito a eventuali sanzioni, conformemente al diritto del lavoro o al diritto delle associazioni. Solo l'organo decisionale può, tuttavia, stabilire le sanzioni concrete da adottare.

③ Organo decisionale

Se sono coinvolti collaboratrici e collaboratori di Swiss Olympic o della Fondazione Aiuto Sport Svizzero, l'istanza decisionale è rappresentata dal corrispettivo datore di lavoro – oppure dal Consiglio esecutivo di Swiss Olympic, se sono coinvolte altre persone soggette al presente Codice di condotta. Se il caso riguarda un membro dell'istanza decisionale, questo viene automaticamente sospeso.

Swiss Olympic e la Fondazione Aiuto Sport Svizzero proteggono tutti gli autori di segnalazioni da qualsiasi forma di discriminazione, ammesso che l'autore in questione sia in buona fede e i sospetti siano fondati.

Sanzioni in caso di violazione del Codice di condotta

Qualsiasi violazione del Codice di condotta o di altri principi di Swiss Olympic o della Fondazione Aiuto Sport Svizzero nonché qualunque falsa segnalazione intenzionale di violazioni vengono sanzionate da Swiss Olympic o dalla Fondazione Aiuto Sport Svizzero, conformemente alla legislazione in vigore e, in particolare, al diritto del lavoro. Le sanzioni spaziano da misure disciplinari fino al licenziamento. Possono, inoltre, seguire anche sanzioni di diritto civile e/o penale. Il Consiglio esecutivo o il Consiglio di Fondazione prendono le decisioni a propria discrezione.

Misure disciplinari

Misure disciplinari per i collaboratori di Swiss Olympic o della Fondazione Aiuto Sport Svizzero (indicate nelle condizioni d'assunzione):

- Ammonimento verbale
- Avvertimento scritto
- Trattenuta salariale (Art. 323a CO)
- Risarcimento
- Sospensione
- Licenziamento ordinario o in tronco
- Azione civile
- Denuncia penale

Misure disciplinari per le altre persone che sono tenute a rispettare il Codice di condotta:

- Ammonimento verbale
- Avvertimento scritto
- Sospensione dalla carica
- Esclusione dalla federazione
- Azione civile
- Denuncia penale

Ricorsi / Appelli

L'Autorità di conciliazione paritetica di Berna-Mittelland funge da istanza di ricorso per i casi riguardanti il diritto del lavoro. Per quanto riguarda il diritto delle associazioni, il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (ATS) è l'organo competente in base all'articolo 10 degli statuti di Swiss Olympic. Nell'ambito del diritto delle Fondazioni, l'autorità di vigilanza competente è l'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni.

Impressum

Il Codice di condotta è stato approvato dal Consiglio esecutivo di Swiss Olympic il 20 marzo 2012 ed è entrato in vigore il 26 marzo 2012.

Editori: Swiss Olympic e Fondazione Aiuto Sport Svizzero
Immagine di copertina: Keystone

1^a edizione marzo 2012

2^a edizione rielaborata dicembre 2015

Associazione Swiss Olympic
Casa dello sport
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen presso Berna

Tel.: +41 (0)31 359 71 11
Fax: +41 (0)31 359 71 71
info@swissolympic.ch
www.swissolympic.ch

Fondazione Aiuto Sport Svizzero
Casa dello sport
Talgut-Zentrum 27
3063 Ittigen presso Berna

Tel.: +41 (0)31 359 72 22
info@sporthilfe.ch
www.sporthilfe.ch